

**ATTO COSTITUTIVO
DI RETE ASSOCIATIVA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio (07.05.2019), in Firenze via dello Steccuto n. 38/40 presso la sede della Federazione Toscana delle Misericordie.

Avanti a me dottor Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

sono comparsi:

- FACCHETTI Sergio Valentino, nato a Offlaga il 12 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"NUCLEO VOLONTARI A.N.C. VALLE DEL CHIESE"

con sede in Roè Volciano, località Tormini, Via Monte Covolo n. 27, codice fiscale 96012360176, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1238 del 25 marzo 1998, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2019, associazione costituita con scrittura privata del 6/3/1996 registrata il 15/3/1996 al n.541 serie 3;

- CORNALE Livia, nata ad Asola il 28 aprile 1982, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"CREMONA SOCCORSO ONLUS"

con sede in Vescovato, Via Garibaldi n. 99, codice fiscale 93033780193, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26039 del 24 ottobre 2000, a quanto infra autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo del 21 marzo 2019, associazione costituita con atto privato in data 14 maggio 1998 registrato a Cremona il 4 giugno 1998 al n. 5918;

- CIBOLDI Enrico, nato a Rho il 13 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"FRATERNITA DI MISERICORDIA"

con sede in Arese, Via Privata Alfa Romeo n. 1/A, codice fiscale 93503410156 organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia in forza di Decreto n. 6291 del 5 aprile 1989 giusta attestazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta

Registrato a Firenze:
il 03/06/2019
n. 16888
Serie 1T
Pagati euro 200,00

Regionale del 24 settembre 1993, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 15 marzo 2019, associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Antonio Farinaro di Saronno del 27 gennaio 1986 rep. 2802/227 registrato a Saronno il 7 febbraio 1986 al n. 290;

- FALAPPI Maurizio Celeste, nato a Rovato il 3 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"CROCE VERDE DI OSPITALETTO O.N.L.U.S.

(ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE)"

con sede in Ospitaletto, Via San Pio da Pietrelcina n. 230, codice fiscale 98011940172, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54066 del 1° marzo 1994, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 18 marzo 2019, associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Giuseppe Annarumma di Brescia del 26 settembre 1984 rep. 24728/5534 registrato a Brescia il 3 ottobre 1984 al n. 7209;

- PAOLUCCI Ludovica, nata a Brescia il 9 febbraio 1960, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA BRESCIASOCCORSO ONLUS"

con sede in Brescia, Via Trento n. 155, codice fiscale 03174090179, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54007 del 28 febbraio 1994, a quanto infra autorizzata con delibera del Consiglio Direttivo del 25 marzo 2019, associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Giulio Antonio Averoldi di Brescia del 13 gennaio 1992 rep. 88589/12567;

- TRESOLDI Carlo Vincenzo, nato a Carugate (MI) il giorno 1 luglio 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente Generale e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta

"CROCE BIANCA MILANO"

con sede in Milano, Via Vettabbia n. 4, iscritta al Registro Imprese di Milano con numero e codice fiscale 03428670156, R.E.A. Numero 1724177, associazione riconosciuta dalla Regione Lombardia con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2922 del 31 marzo 1993 ed organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio 329 progressivo 1311 sezione A-Sociale, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Generale del 29 marzo 2019; associazione costituita con atto ai rogiti

del Notaio Alessandro Brambilla di Corbetta del 7 luglio 1946 rep. 13426/4492 registrato ad Abbiategrasso il 19 luglio 1946 al n. 70 vol. 61;

- DAL TORRIONE Antonio, nato a Pietrasanta il 14 Aprile 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"COORDINAMENTO REGIONALE MISERICORDIE DEL PIEMONTE"

con sede in Cuneo, Via Barbaresco n. 13/15, codice fiscale 96078490040, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Piemonte in data 31/3/2009 con determina n.101, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 15 marzo 2019; associazione costituita con atto privato del 10/12/2008;

- DE VITO Israel, nato ad Avellino il 31 gennaio 1977, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante in regime di *prorogatio* dell'associazione non riconosciuta

"FEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE DELL'EMILIA ROMAGNA"

con sede in Roncofreddo, frazione Gualdo, Via Nazionale n. 246, codice fiscale 90072180400, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Emilia Romagna giusta Determinazione della Giunta Regionale n. 2631 del 9 marzo 2015, a quanto infra autorizzato con delibera dell'Assemblea del 6 aprile 2019; associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Massimo Gargiulo di Ravenna del 25 novembre 2014 rep. 150418/20781 registrato a Faenza il 2 dicembre 2014 al n. 2940;

- TRUCCHI Roberto, nato ad Orbetello il 26 luglio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA"

con sede in Firenze, Via dello Steccuto nn. 38/40, codice fiscale 80006790481, ente morale riconosciuto con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992, associazione riconosciuta giusta iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al numero 90 ed organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana - Sezione Città Metropolitana di Firenze con numero 100 in forza di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 4 luglio 1994 giusta attestazione della Città Metropolitana di Firenze del 26 marzo 2019, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Nazionale del 2 febbraio 2019;

- PIZZOLLA Antonio, nato a San Mauro Forte (MT) il giorno 11 gennaio 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale

di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"C.I.P.A.S. CONSORZIO ITALIANO PUBBLICHE ASSISTENZE"

con sede in Taggia, frazione Arma, Via Aurelia n. 48, codice fiscale 90057060080, organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Liguria giusta Decreto della Giunta Regionale n. 789 del 6 aprile 2009 modificato con Decreto n. 1626 del 15 giugno 2009, a quanto infra autorizzato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 marzo 2019; associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Panico di Sanremo del 11 luglio 2000 rep. 30435/8917 registrato a Sanremo il 31 luglio 2000 al n. 871;

- GILARDI Gianfranco, nato a Bari il 3 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta

"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA PUGLIA"

con sede in Andria, via Vecchia Barletta n.206, codice fiscale 90099560725 organizzazione di volontariato in corso di iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2019 n. 01/19; associazione costituita con atto ai rogiti Notaio Trapanese di Trani del 6 dicembre 2014 rep. 24753/10921 registrato a Trani il 19 dicembre 2014 al n. 2424;

- Avv. CORSINOVI Alberto, nato a Lastra a Signa il 14 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta

"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA"

con sede in Firenze, via dello Steccuto n.38/40, codice fiscale 94177610485, ente morale riconosciuto con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011, associazione riconosciuta giusta iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al numero 786 ed organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana - Sezione Provincia di Firenze in forza di Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n.2671 del 12 agosto 2010, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo 9 aprile 2019; associazione costituita con atto ai rogiti Notaio Frediani di Castelfiorentino del 5 dicembre 2009 rep. 30151/15468 registrato a Empoli il 30 dicembre 2009 al n. 9422;

- MURA Giovanni Antonio, nato a Sassari il 23 maggio 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione riconosciuta

"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA SARDEGNA"

con sede in Sassari, via Italo Simon n. 18, codice fiscale 92151130900 associazione riconosciuta giusta iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Sardegna con numero 2657 in forza di Determinazione n. 361 del 18 luglio 2017 del Direttore del Servizio e supporti informatici della Presidenza della Regione, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Nazionale del 6 marzo 2019, associazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Pisu di Quartu Sant'Elena del 17 marzo 2017 rep. 2605/2289 registrato a Cagliari il 24 marzo 2017 al n. 2430.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, che confermano i dichiarati numeri di codice fiscale, mi chiedono di ricevere il presente atto a mezzo del quale convengono quanto segue.

Articolo 1) E' costituita fra le parti una **rete associativa nazionale** in forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, denominata **"Misericordia e Solidarietà"**.

A far data dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tale denominazione comprenderà alla fine l'acronimo **"ETS"**. L'organo amministrativo viene delegato fin da ora ad eseguire ogni relativo adeguamento statutario e connessi.

I comparenti danno atto che la rete associativa qui costituita associa ad oggi, anche indirettamente attraverso gli enti ad essa aderenti, un numero non inferiore a cinquecento enti del Terzo Settore le cui sedi legali od operative sono presenti in almeno dieci regioni o province autonome d'Italia.

Articolo 2) La rete associativa ha sede in **Firenze**, Via dello Steccuto nn. 38/40.

Articolo 3) La rete associativa svolge la propria attività **senza scopo di lucro** per il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali:

- la carità e la fraternità cristiana, che si affermano attraverso il dono e la gratuità;
- il dono, connaturale per l'essere umano, e la gratuità, fondamento per la giustizia;
- la solidarietà, che lega tutti gli esseri umani e promuove lo sviluppo integrale della persona e della intera comunità;
- la sussidiarietà, affinché ciascuno possa partecipare attivamente alla costruzione del bene proprio e di quello comune tramite esperienze associative che permettano di promuovere la propria personalità e di svolgere, generando iniziative ed attività, funzione suppletiva dello Stato.

Articolo 4) La rete associativa esercita, in via esclusiva o prevalente, le seguenti **attività di interesse generale**:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- il tutto come meglio specificato nell'articolo 5 dello Statuto infra allegato sotto la lettera "A".

Articolo 5) Il patrimonio iniziale della rete associativa è pari ad **Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)** costituito mediante denaro contante versato dagli associati fondatori in ugual misura tra loro e, quindi, per Euro 1.538,47 ciascuno.

Articolo 6) La rete associativa è amministrata da un **Consiglio direttivo**, i cui componenti durano in carica 4 (quattro) anni, precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili per massimo 3 (tre) mandati consecutivi.

Vengono nominati primi componenti del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato Statuto, i signori:

- Corsinovi Alberto, sopra generalizzato, in qualità di Presidente;
- Tresoldi Carlo Vincenzo, sopra generalizzato, in qualità di Vicepresidente;
- Trucchi Roberto, sopra generalizzato,
- Dal Torriente Antonio, sopra generalizzato,
- De Vito Israel, sopra generalizzato,
- Pizzolla Antonio, sopra generalizzato,
- Gilardi Gianfranco, sopra generalizzato,
- Mura Giovanni Antonio, sopra generalizzato,
- Valboni Andrea, nato a Firenze il 19/02/1951,
- Santangeli Stefano, nato a Firenze il 4/7/1962,
- Carrisi Rossano, nato a Milano il 21/8/1964,
- Gaita Gerardo, nato a San Potito Ultra (AV) il 22/12/1967,
- Lanzillotta Antonio, nato a Cosenza il 6/5/1964,
- Lotti Laura, nata a Firenze il 3/1/1967,
- Di Leo Aurelio, nato a Messina il 3/8/1966,
- Bellini Ugo, nato a Catania il 3/12/1967,
- Santoro Antonio, nato a San Paolo Belsito il 29/5/1974,
- Specca Alessandro, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 7/6/1967,
- Ciari Pier Luigi, nato a Empoli il 12/4/1947,
- Intaschi Aldo, nato a Camaiore (LU) il 18/3/1961,
- Salvadego Molin Ugoni Umberta, nata a Brescia il 15/1/1961,
- Sperandio Nello, nato a Roma il 30/8/1970,
- Massinelli Ivo, nato a Castiglione del Lago il 5/6/1959.

I signori Corsinovi Alberto, Tresoldi Carlo Vincenzo, Dal Torriente Antonio, De Vito Israel, Trucchi Roberto, Pizzolla

Antonio, Gilardi Gianfranco, Mura Giovanni Antonio, sopra generalizzati, accettano la suddetta nomina, dichiarando rispettivamente di non incorrere in alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza e di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, i cui componenti durano in carica quattro anni, precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi.

Vengono nominati primi componenti effettivi dell'Organo di Controllo, i signori:

- Dal Pino Simone, nato a Firenze il giorno 11/09/1972 in qualità di Presidente;
- Brogi Monica, nata a Firenze il 18/8/1964;
- Nacci Fabio, nato a San Miniato il 19/09/1953.

Vengono nominati primi componenti supplenti dell'Organo di Controllo, i signori:

- Caprio Angela, nata a Roccasecca (FR) il 14/1/1968,
- Bertoncini Andrea, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 10/08/1971;

tutti iscritti nel registro dei revisori legali presso il Ministero della Giustizia, tranne Brogi Monica e Caprio Angela che sono Avvocati.

Il controllo contabile è affidato all'Organo di Controllo.

Articolo 7) L'organizzazione ed il funzionamento della rete associativa sono regolati dallo **statuto** che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 8) Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Articolo 9) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della rete associativa, per un ammontare globale approssimativo di Euro 1.800,00.

L'organo amministrativo viene espressamente delegato ad apportare al presente atto costitutivo tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di riconoscimento e/o iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto ai comparenti, che dichiarano di approvarlo riconoscendolo conforme alla loro volontà, unitamente a quanto allegato.

Consta di fogli cinque e diciannove pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto da ogni comparente e da me Notaio alle ore dodici e minuti dieci.

Firmato da: Facchetti Sergio Valentino, Livia Cornale, Enrico Ciboldi, Maurizio Celeste Falappi, Ludovica Paolucci, Tresoldi Carlo Vincenzo, Dal Torrione Antonio, De Vito Israel, Roberto Trucchi, Antonio Pizzolla, Gilardi Gianfranco, Alberto Corsinovi, Giovanni Antonio Mura, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.

STATUTO RETE ASSOCIATIVA

"MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ"

COSTITUZIONE, NATURA, SCOPI E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE

Articolo 1 - Costituzione e sede legale

È costituita ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) la Rete associativa in forma di associazione riconosciuta denominata "**Misericordia e Solidarietà**", con sede in Firenze, Via dello Steccuto nn. 38/40.

Articolo - 2 Principi ispiratori

La Rete associativa (di seguito anche "Rete") svolge la propria attività uniformandosi ai seguenti principi ispiratori:

- la carità e la fraternità cristiana, che si affermano attraverso il dono e la gratuità;
- il dono, connaturale per l'essere umano, e la gratuità, fondamento per la giustizia;
- la solidarietà, che lega tutti gli esseri umani e promuove lo sviluppo integrale della persona e della intera comunità;
- la sussidiarietà, affinché ciascuno possa partecipare attivamente alla costruzione del bene proprio e di quello comune tramite esperienze associative che permettano di promuovere la propria personalità e di

svolgere, generando iniziative ed attività, funzione
suppletiva dello Stato.

Articolo 3 - Inquadramento normativo

La Rete ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha
strutture ed organizzazione democratiche.

Sono soci della Rete gli Enti del Terzo Settore come definiti
dalla legge, iscritti da almeno un anno in qualsiasi sezione
del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

La Rete è, soddisfatti i requisiti di cui al D.Lgs. n.
117/2017, un ente del Terzo settore iscritto nel Registro
unico nazionale del Terzo settore nella sezione e) "Reti
associative".

Articolo 4 - Assenza di scopo di lucro

La Rete non può distribuire neanche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate
ad associati, dipendenti e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche in caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.

La Rete ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e
avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle
attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale
di solidarietà sociale.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

La Rete basa la propria attività su un costante impegno di carità, solidarietà e giustizia nella società come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano. A tale fine può svolgere in via esclusiva, o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Rete, si propone di svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i

soggetti istituzionali.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, nel rispetto dell'autonomia dei propri associati, la Rete:

- rappresenta a livello istituzionale i propri associati;
- partecipa ai bandi e ai protocolli di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;
- promuove l'adesione di altri Associati;
- promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obbiettivi istituzionali;
- fornisce agli associati servizi di segreteria, pubblicità delle informazioni e assistenza tecnica nei vari settori di attività, secondo le modalità che ritiene appropriate e in funzione delle esigenze che risultano maggiormente sentite dagli enti associati;
- svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi.

Articolo 6 - Autocontrollo

In attuazione dell'articolo 41 del Codice del Terzo settore, la Rete, ove sussistano i presupposti di legge e se autorizzata, svolge, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, attività di autocontrollo, al fine di accertare presso gli enti associati:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari

all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'attività di autocontrollo è svolta secondo quanto disposto dai pertinenti decreti ministeriali.

La rete può disciplinare il funzionamento dell'autocontrollo per mezzo di uno specifico regolamento interno.

In aggiunta a quanto sopra previsto, la Rete può prevedere ulteriori forme di monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo alla misurazione dell'impatto sociale e al recupero di dati funzionali alla predisposizione della relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore.

Nello svolgimento della propria attività, la Rete può relazionarsi e fare richieste, funzionalmente al perseguimento dei propri obiettivi, agli enti associati e ai suoi organi sociali.

Ai fini dell'autocontrollo, la Rete:

- vigila affinché le attività degli Associati siano conformi alle disposizioni di legge, in funzione di quanto indicato nel presente articolo, e allo Statuto;

- vigila, in particolare, sul rispetto da parte degli Associati dei principi e delle regole stabiliti dalla Rete, anche ai fini della tutela della reputazione della Rete stessa;
- svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria, purché compatibile con i principi costitutivi.

Articolo 7 - Organizzazione

Il Consiglio direttivo stabilisce la struttura necessaria affinché la Rete possa perseguire le proprie finalità istituzionali.

Ai fini dell'espletamento della propria attività, è prevista un'organizzazione che sia capace di soddisfare, anche tramite la formazione di un'apposita Commissione, pure i requisiti tecnici e professionali richiesti dall'articolo 93, comma 6, del Codice del Terzo settore e dalle pertinenti previsioni regolamentari.

Il Consiglio direttivo nomina un coordinatore di riconosciuta competenza nel settore, con funzione di responsabile dell'organizzazione interna e raccordo tra gli uffici tecnici e gli organi elettivi della Rete.

Articolo 8 - Patrimonio

La Rete trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote associative annuali, determinate ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;

a) rendite patrimoniali;

b) contributi di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, inclusi i contributi derivanti dagli interventi e i progetti ricompresi nel Fondo per il finanziamento di progetti e attività destinati a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche quando finanziati in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui alla legge 165/2001;

c) altre sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali o di istituzioni pubbliche;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) altre entrate.

La Rete può svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle

disposizioni vigenti. In questo contesto, possono anche essere realizzati:

- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 9 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale ha inizio con il primo di gennaio e finisce con il trentuno di dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva entro il trenta aprile di ogni anno il bilancio dell'esercizio trascorso.

Il bilancio è predisposto in conformità con l'articolo 13 del dlgs 117 del 3 agosto del 2017 e con la pertinente modulistica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio è inviato, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione, affinché gli enti associati possano prenderne visione.

Il Consiglio direttivo approva entro il trentuno di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, predisposto dal Comitato esecutivo.

La Rete è tenuta, superati i limiti richiamati nell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, al deposito del bilancio sociale. Questo è predisposto dal Comitato esecutivo ed approvato dal Consiglio direttivo nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento.

Articolo 10 - Determinazione delle quote associative.

La quota associativa viene determinata con delibera del Consiglio direttivo. La delibera indica i servizi inclusi nella quota associativa. Le quote sono determinate in base all'appartenenza di ciascun ente associato alle categorie dimensionali di cui all'articolo 19 del presente Statuto, e sono fisse per tutti gli enti che appartengono ad una delle sopra indicate categorie.

La quota associativa è adeguata alle esigenze finanziarie della Rete risultanti dal bilancio preventivo.

Il Consiglio direttivo può prevedere un regolamento interno al fine della determinazione della quota associativa annuale.

Articolo 11 - Diritti e obblighi degli associati

Gli enti associati godono di tutti i diritti associativi, ivi compreso il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità seguenti: richiesta scritta inoltrata all'organo

amministrativo; usufruiscono dei servizi della Rete, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Gli enti associati sono obbligati a:

- il versamento della quota associativa annuale. I diritti di cui al presente articolo sono subordinati al versamento della quota associativa;
- l'osservanza e il rispetto delle previsioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate, incluso quanto disposto in materia di monitoraggio e autocontrollo.

ORGANI DELLA RETE

Articolo 12 - Organi

Sono organi della Rete:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

La struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali elettivi sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, e di elettività delle cariche sociali.

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Composizione

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti associati in carica alla data dell'adunanza assembleare.

I componenti del Consiglio direttivo e il coordinatore hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

I componenti dell'Organo di controllo sono tenuti alla partecipazione dell'Assemblea.

Articolo 14 - Convocazione

Entro il trenta aprile di ogni anno l'Assemblea si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso.

L'Assemblea degli enti associati è convocata ogni quattro anni, entro il trenta aprile, per il rinnovo degli organi sociali.

La convocazione dell'assemblea può essere anche richiesta:

- dal Consiglio direttivo con delibera motivata;
- da almeno 1/10 degli enti associati con richiesta scritta inviata al Presidente e al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce nel Comune ove ha sede la Rete, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio direttivo con espressa motivazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Rete mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. L'avviso é inviato a tutti i rappresentanti legali degli enti associati

presso la sede dell'ente almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale di comunicazione, fax o telematico, purché risulti provata la data d'invio.

Con lo stesso avviso deve essere indicata, anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione.

Articolo 15 - Validità delle riunioni

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli enti associati; in seconda convocazione, la riunione è valida con l'intervento di almeno un quinto degli Associati.

Le riunioni dell'Assemblea per la modifica dello Statuto sono valide se è presente almeno la metà degli Associati.

Le riunioni dell'Assemblea per deliberare lo scioglimento della Rete e la devoluzione del suo patrimonio, sono valide se sono presenti almeno tre quarti degli associati.

I legali rappresentanti degli enti associati possono farsi rappresentare all'Assemblea, con atto scritto, da altro socio della stessa Associazione o, in via subordinata, dal rappresentante legale o altro soggetto delegato al voto nell'assemblea di altro ente aderente. I legali rappresentanti che siano anche membri del Consiglio direttivo devono delegare

la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.

Il rappresentante di un ente aderente può rappresentare, incluso il proprio ente, al massimo 5 associati. La delega è conferita senza vincolo di mandato, anche in calce all'avviso della convocazione, e deve pervenire alla Segreteria della Rete prima dell'inizio dell'Assemblea.

Articolo 16 - Attribuzioni

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo della Rete.

L'Assemblea degli Associati:

- a) elegge il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o i singoli componenti degli stessi;
- c) approva il bilancio di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore;
- d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle proposte di esclusione degli Associati presentate dal Consiglio direttivo secondo le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto;

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

h) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e conseguente devoluzione dei beni della Rete e ne dichiara l'estinzione;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 17 - Validità delle deliberazioni

Ciascun Associato ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con la maggioranza di almeno tre quarti degli enti associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Composizione

Il Consiglio direttivo è composto da trentuno membri eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste all'articolo 19.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano anche i componenti dell'organo di controllo.

I componenti sono scelti dall'Assemblea tra le persone fisiche che rappresentano legalmente gli enti associati o da altra persona socia dell'Ente associato segnalata dal legale rappresentante dell'ente medesimo.

I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica qualora nel corso del loro mandato cessino ogni rapporto associativo con l'ente di appartenenza.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili sino a un periodo massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 19 - Modalità elettive

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, in modo da mantenere un equilibrio di rappresentatività delle categorie presenti nella Rete.

Il Consiglio direttivo è così composto:

- 6 (sei) rappresentanti di enti associati con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate almeno pari ad euro 500.000 (cinquecentomila) annui, risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Di queste, due componenti devono essere rappresentanti di enti associati del Nord-Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), due rappresentanti del Centro-Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e

Sardegna) e due rappresentanti del Sud-Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia);

- 25 (venticinque) rappresentanti di enti associati con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 500.000 (cinquecentomila) annui. Tra queste deve essere eletto almeno un rappresentante di ciascuna delle venti Regioni italiane nelle quali vi sia la presenza di almeno 5 (cinque) enti aderenti alla Rete.

Il funzionamento delle modalità elettive e della presentazione delle candidature per mezzo di uno specifico regolamento interno potrà essere disciplinato dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Articolo 20 - Convocazione

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni anno entro il trenta marzo per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed entro il trentuno dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può essere altresì convocato, su deliberazione del Consiglio direttivo medesimo o su richiesta motivata da parte del Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte. L'avviso verrà inviato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso è inviato al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio direttivo si riunisce nel Comune di Firenze, presso la sede della Rete, ovvero nel diverso Comune e luogo scelto dal Consiglio direttivo.

Articolo 21 - Validità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 22 - Attribuzioni

Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo della Rete

Il Consiglio direttivo:

- elegge al proprio interno, nella riunione di insediamento, il Presidente e, su indicazione di questo, il Vicepresidente, e il Tesoriere; elegge inoltre al proprio interno gli altri 4 componenti del Comitato Esecutivo, espressione delle tre aree geografiche di cui

all'articolo 19, così ripartiti: n. 1 (uno) componente 'Nord-Italia', n. 2 (due) componenti 'Centro-Italia', n. 1 (uno) componente 'Sud-Italia';

- delibera la revoca del mandato agli eletti di cui al punto precedente;
- elegge al proprio interno la Commissione di esame delle domande di ammissione alla rete, e di revoca;
- propone all'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo o su proposta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo, le modificazioni dello Statuto e del relativo regolamento di esecuzione;
- predispone ogni anno entro il mese di marzo il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente ad una propria relazione illustrativa e alla relazione dell'Organo di controllo;
- approva ogni anno entro il trentuno di dicembre il bilancio preventivo;
- approva ogni anno, se la Rete supera i limiti di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale redatto nei tempi e secondo le linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- redige e approva i regolamenti interni;
- stabilisce la quota da versare dagli enti associati;
- nomina il coordinatore;

- assume i provvedimenti relativi alla condotta degli enti associati, anche come indicato dall'articolo 26 del presente Statuto;
- istituisce comitati permanenti o temporanei con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti;
- delibera sulle ammissioni di nuovi soci, secondo le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto;
- verifica caso per caso l'eventuale conflitto di interesse e compatibilità tra l'esistenza o l'assunzione di cariche esterne da parte dei componenti del Consiglio direttivo e la carica di componente del Consiglio stesso;
- individua di volta in volta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, le attività diverse della Rete;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 23 - Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono portate a

conoscenza degli enti associati mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica.

Articolo 24 - Decadenze

I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo, decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Se durante il quadriennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti, esso è sostituito dal non eletto che ha riportato, soddisfatte le condizioni dell'articolo 18, il maggior numero di voti; il sostituto rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

La sostituzione è deliberata dal Consiglio direttivo e ha effetto immediato.

Nel caso venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio direttivo è sciolto e rinnovato dall'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 25 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo di governo che sovrintende all'amministrazione e alla gestione della Rete.

Il Comitato esecutivo è composto da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e quattro componenti del Consiglio direttivo.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore.

Il Comitato esecutivo:

- nomina e revoca i rappresentanti della Rete presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza nazionale;
- determina e approva i programmi di attività della Rete e dà esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi adottati dall'Assemblea;
- pone all'attenzione del Consiglio direttivo proposte di modifica dello Statuto e dei relativi regolamenti di esecuzione;
- cura gli interessi della Rete e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive e autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio;
- predispone e invia al Consiglio direttivo il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, con un tempo adeguato per il loro esame, predisposizione ed approvazione;
- esercita ogni altra funzione che sia in linea con le funzioni di governo e gestione della Rete.

Articolo 26 - Commissione di esame delle domande di ammissione

e di revoca

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno una Commissione di esame delle domande di ammissione e di revoca (nel seguito dell'articolo "Commissione"), composta da un Presidente e quattro componenti. La composizione della Commissione, al fine di rappresentare le diverse componenti territoriali, si compone di almeno un membro di ciascuna delle tre aree geografiche di cui all'articolo 19 indicate come 'Nord-Italia', 'Centro-Italia', 'Sud-Italia.

La nomina di componente della Commissione ha durata annuale ed è incompatibile con la carica di componente del Comitato esecutivo.

Il Presidente è nominato all'interno della Commissione. Esso comunica le decisioni assunte nei confronti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, convoca e presiede le riunioni.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore.

Alla Commissione sono attribuite le funzioni di:

- verifica della compatibilità delle domande di ammissione di nuovi enti del Terzo settore;
- verifica dell'emersione di motivazioni di esclusione degli enti del Terzo settore associati.

La Commissione esamina e relaziona al Consiglio direttivo perché possa deliberare in merito.

Il Consiglio direttivo delibera sulle ammissioni di nuovi soci. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'ente può, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di rigetto, ricorrere all'assemblea. Questa, acquisito su sua richiesta il parere dell'Organo di controllo, delibera in merito al ricorso alla prima assemblea utile.

La Commissione esamina, su invito del Comitato esecutivo, le posizioni di enti che, a seguito delle circostanze emerse, potrebbero essere esclusi e relaziona al Consiglio direttivo. Nell'attività di esame, la Commissione deve consultarsi con le strutture territoriali di appartenenza.

In linea con quanto stabilito in merito dal Consiglio direttivo, il Presidente della Commissione, se emergono fatti tali da prevedere l'esclusione dell'ente coinvolto, espone il parere assunto affinché l'Assemblea possa deliberare in merito alla prima assemblea utile.

IL PRESIDENTE

Articolo 27 - Attribuzioni

Il Presidente è il legale rappresentante della Rete sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- indica il Vicepresidente, e il Tesoriere;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi

nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

- sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio direttivo;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano d'età.

Articolo 28 - Permanenza in carica

Il Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Vicepresidente che entro sessanta giorni riunisce il Consiglio

direttivo per la rielezione dell'intero Comitato esecutivo.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29 - Composizione

La Rete nomina ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c.

L'Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti nella riunione di insediamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano dell'Organo.

Articolo 30 - Attribuzioni

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14;
- esprime il proprio parere alla Commissione di cui all'articolo 26 in merito alle domande di ammissione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo relaziona all'Assemblea in merito all'attività svolta nel corso dell'assemblea concernente l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017, e cioè:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

euro 2.200.000,00;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo, nel caso in cui svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

Articolo 31 - Eleggibilità e Incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali della Rete gli aventi diritto che abbiano compiuto, nel giorno fissato per l'elezione, il diciottesimo anno d'età.

Tutte le cariche sono incompatibili con cariche politiche e istituzionali di qualsiasi livello. Sono, altresì, incompatibili con le cariche della Rete le cariche che possono configurare un conflitto d'interessi da valutare, caso per caso, dal Consiglio direttivo.

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 32 - Perdita della qualità di Associato

L'ente associato cessa di appartenere alla Rete per recesso o esclusione.

Articolo 33 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'ente associato può recedere quando:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di messaggio di posta elettronica certificata ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

Articolo 34 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta l'esclusione dell'ente associato che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi associativi, inclusi quelli inerenti l'autocontrollo;
- si renda moroso, per un biennio, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Rete;
- assuma condotte non conformi ai principi ispiratori e comportamentali fissati dalla Rete.

Il Consiglio direttivo, laddove ravveda a seguito di informazioni ottenute, la necessità di considerare la posizione di un ente associato, invita la Commissione di esame delle domande di ammissione e di revoca, a illustrare alla

prima adunanza utile la posizione dell'ente.

Il Consiglio direttivo, laddove ravveda nella posizione o nella condotta dell'ente un motivo tale da escludere l'ente dalla Rete, invita l'ente medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, a rimuovere il motivo di esclusione.

Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l'Associato si sia ricondotto a regola, il Consiglio direttivo pone in essere la procedura di cui all'articolo 26 per la comunicazione del proprio parere all'Assemblea.

Articolo 35 - Conseguenze della perdita della qualità di Associato

L'Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Rete non può ripetere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Rete.

L'Associato che cessi di far parte della Rete deve comunque corrispondere la quota associativa relativa all'anno in corso.

All'Associato che cessi di far parte della Rete è inibito l'uso della denominazione di appartenenza alla Rete nonché di ogni altro elemento distintivo o identificativo.

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI - NORME TRANSITORIE

Articolo 36 - Liquidazione

Dichiarata l'estinzione o disposto lo scioglimento della Rete,
l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i
poteri.

Articolo 37 - Devoluzione dei beni

I beni della Rete, che residuano dopo esaurita la
liquidazione, sono devoluti ad altro ente del Terzo settore
con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di
carattere caritatevole, umanitario o di assistenza di
ispirazione cristiana, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 38 - Norme transitorie

Per quanto previsto all'articolo 19, all'atto di nomina dei
primi componenti del Consiglio direttivo i soci fondatori
nominano un numero di componenti ritenuto adeguato al
funzionamento della struttura.